

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 23 marzo 2011, n. 1766.

Nel giudizio elettorale non sono ammessi nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito di verifiche istruttorie. Controinteressati al ricorso sono soltanto i candidati eletti e non le liste di appartenenza.

Omissis.

I) - Il giudizio si caratterizza per la pretesa di entrambi i contendenti di acquisire un numero di voti di lista maggiore di quello originariamente assegnato dall'Ufficio circoscrizionale: lo ... per ottenere il seggio di ...; il ... per conservare il seggio assegnatogli.

La verifica effettuata ha potuto accertare la fondatezza di entrambe le domande, essendo emerso che, in gran parte delle sezioni oggetto di verifica, sarebbero risultati assegnabili non solo i voti oggetto della pretesa originaria, ma addirittura ulteriori voti,

Omissis.

Come è noto, nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, con la conseguenza che non sono ammessi i nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (C.S., Sez. V, dec. 12 marzo 2009 n. 1424).

Venivano, pertanto, dichiarati correttamente *inammissibili* i motivi aggiunti notificati rispettivamente il 4 ottobre 2010 dallo ... ed il 30 settembre 2010 dal ..., tesi a recuperare voti evidenziati in sede di verifica.

II) - A questo punto, riassuntivamente, quanto al *primo motivo* dell'appello principale, secondo cui il materiale elettorale di due sezioni favorevole al ... non avrebbe potuto essere utilizzato, perché i plichi sarebbero risultati lacerati e privi di timbri e firme sui lembi di chiusura, deve replicarsi che le schede erano servite soltanto a confermare un errore (discrepanza tra voti di preferenza e voti di lista di appartenenza dei candidati) già desumibile dai verbali, come evidenziato nella premessa in fatto (cfr. C.S., Sezione V, dec. n. 197/2007).

La distruzione delle schede elettorali, in pendenza di ricorso giurisdizionale, di per sé non determina necessariamente l'invalidità delle operazioni elettorali ogni volta che, in concreto, non risulti preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede elettorali, quando, cioè, risulti comunque possibile (ad esempio, avvalendosi delle indicazioni ricavabili dai verbali delle operazioni di scrutinio) verificare la regolarità delle operazioni, tenuto anche conto del principio della conservazione degli effetti degli atti amministrativi.

III) - Con il *secondo motivo* dell'appello principale lo ... deduce che l'impugnata sentenza sarebbe andata *ultra petita*, attribuendo all'U.d.C. più di 104 voti, per cui o si ipotizza un numero di voti superiore al numero dei votanti o, nel caso di voti erroneamente assegnati ad altre liste, avrebbe dovuto dichiararsi il ricorso originario *inammissibile*, in quanto non notificato alle liste assegnatarie dei voti (controinteressate), non bastando gli altri voti attribuiti a sovvertire il risultato elettorale.

Al riguardo, deve obiettarsi che il ricorso incidentale di primo grado aveva dedotto che alcuni voti di preferenza erano stati erroneamente attribuiti a liste diverse da quelle di appartenenza e la gravata sentenza aveva accolto tale prospettazione.

Ciò non comportava alcuna criticità nel contraddittorio.

Infatti, controinteressati al ricorso elettorale sono soltanto i candidati eletti, non le liste elettorali, prive di soggettività giuridica (C.S., Sez. V, dec. 12 febbraio 2008 n. 496).

Quel che più conta, nella specie, nessuno aveva chiesto la decurtazione dei voti contestati dalle cifre elettorali delle liste diverse da quella di appartenenza del ..., cui essi erano stati attribuiti, giacché l'oggetto del giudizio era limitato all'accertamento di quale fosse la circoscrizione provinciale cui andava assegnato il secondo seggio dell'U.d.C..

Il fatto che, in tal modo, il numero dei voti espressi apparisse superiore a quello dei votanti dipendeva non da un comportamento fraudolento dell'ufficio elettorale, ma dalla relatività con cui l'azione esercitata aveva attaccato i voti controversi.

Infatti, non essendo stata contestata in giudizio l'elezione di altri candidati diversi dal ... (la controversia era limitata all'interno della lista U.d.C.), per effetto della sentenza alcuni voti, già attribuiti dagli uffici elettorali a liste diverse dall'U.d.C., liste le cui cifre elettorali erano rimaste ferme, erano stati poi attribuiti proprio all'U.d.C. ai soli fini della determinazione della circoscrizione provinciale cui andava assegnato il secondo seggio spettante a quella lista.

Si trattava, quindi, non di un eccesso di voti rispetto ai votanti ma di una duplice differente attribuzione degli stessi

voti, quella compiuta dagli uffici elettorali ai fini dell'assegnazione dei seggi alle diverse liste, quella - interna alla lista dell'U.d.C. - compiuta dalla sentenza per dirimere una controversia tra due candidati di quella lista.
Omissis.